CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **559/1989** (ECLI:IT:COST:1989:559)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**
Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **12/12/1989**
Deposito del **20/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **27/12/1989**
Norme impugnate:
Massime: **14858**
Atti decisi:

N. 559

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Anglisani Argante e il Comune di Torino, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione al decreto con cui il Sindaco aveva ordinato all'attore il rilascio di un immobile occupato abusivamente, l'adito Pretore di Torino, rilevato che l'assegnataria originaria aveva abbandonato l'alloggio, nel quale erano rimasti il suo ex-convivente more uxorio, odierno opponente, nonché il figlio naturale di tale unione, ha sollevato, con ordinanza emessa il 18 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte del 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione.

Il giudice a quo sospetta d'illegittimità costituzionale la citata normativa nella parte in cui: a) limita la possibilità di succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario, ovvero di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, al di fuori di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione; b) non tutela la posizione del convivente more uxorio rimasto nell'immobile abbandonato dall'assegnatario, particolarmente allorché vi sia prole naturale, della quale sia affidatario, come nella specie, il convivente rimasto nell'alloggio.

Nella sostanza il Pretore, richiamandosi alla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte, individua un'ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi in esame e le fattispecie di successione nella locazione risultanti dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978 così come modificato dalla sentenza citata.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 marzo 1989 (R.O. n. 354 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in cui: " a) limitano la possibilità di succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione; c) non tutelano la posizione del convivente more uxorio, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da parte dell'assegnatario, in particolar modo quando vi sia prole naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione dell'organo competente".

2. - La questione è fondata, nei limiti di cui appresso. Occorre preliminarmente negare l'utilizzabilità del tertium comparationis, prospettato dal giudice a quo, e che consisterebbe nell'art. 6 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, nel testo risultante dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, vale a dire "nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale". La

ipotesi di cui alla sentenza citata si inserisce nel contesto privatistico del rapporto contrattuale di locazione, laddove la questione sollevata è caratterizzata in termini pubblicistici e per la natura amministrativa del procedimento di assegnazione d'alloggio in regime di edilizia residenziale pubblica e per la qualità degli Enti - Comune, I.A.C.P. - e loro fini e funzioni.

Inoltre la successione al conduttore è là prevista quale esigenza di conservare il tetto nei limiti della consumazione della durata residua del contratto, mentre nel caso in questione si tratterebbe di successione nell'assegnazione dell'alloggio senza limiti temporali.

3. - Ha invece particolare considerazione ai fini del rinvenimento della ratio decidendi il duplice dato che il convivente della assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell'alloggio, risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere padre naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto della donna.

Trattasi di un nucleo familiare che la citata legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 prevede all'art. 2, comma terzo, per la esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del convivente more uxorio.

È contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art. 2, comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione - decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche la cessazione della convivenza. In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del convivente non potrebbe valere come causa di decadenza dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza.

Pertanto resta esclusa dalla questione di costituzionalità la disciplina della decadenza di cui all'impugnato art. 21, primo comma, lett. b). La ratio decidendi, alla luce dell'altro parametro invocato, l'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come esigenza di "garantire (...) un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)", riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali (approvato a New York il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Questa Corte ha già altra volta riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", e ha individuato in tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all'abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale (cfr. sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987).

Il dovere collettivo di impedire che singole persone, e a maggior ragione se inserite in un nucleo familiare, come quello rappresentato dal genitore affidatario del figlio minore, restino prive di abitazione è tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente esponenziale della collettività, quale il Comune, nella specifica competenza dell'assegnazione di alloggi in regime di edilizia residenziale pubblica.

Il provvedimento di affidamento al genitore naturale del figlio minore, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Torino, consente peraltro di richiamare per analogia iuris quanto statuito da questa Corte in tema di titolo ad abitare per il coniuge affidatario della prole (cfr. sentenza n. 454 del 1989). Il diritto umano a non perdere il tetto sotto cui si è protratta la

convivenza è dunque rafforzato dal munus a provvedere all'interesse morale e materiale della prole generata mediante la conservazione della compagine domestica nella stabilità della dimora.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.